



ORDINANZA nr. 02/2026

Oggetto: Intervento di sostituzione di un tratto di rete acquedottistica e relativo rifacimento della pavimentazione di via Dos della Regola a Garniga Terme.

RILASCIO ORDINANZA per le seguenti limitazioni al traffico:

- **SU VIA DOS DELLA REGOLA** (da incrocio con S.P. 25 ad incrocio con via del Parco) - Chiusura temporanea ed a tratti del traffico veicolare, nelle tempistiche del cronoprogramma dei lavori dal giorno 18.05.2026 e fino a fine lavori (presunto 12.07.2026), con orario dalle 07:00 alle 18:00;
- **SU INCROCIO FRA S.P. 25 E VIA DOS DELLA REGOLA** – Senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o regolato da movieri, per i lavori di sostituzione del tratto di attraversamento sulla S.P. 25, nelle tempistiche del cronoprogramma dei lavori.

IL SINDACO

Visto la deliberazione di Giunta comunale n. 60 di data 05.12.2025, con la quale si approvava la perizia di spesa per l'intervento di di "Sostituzione di un tratto dell'acquedotto e rifacimento della pavimentazione lungo via Dos della Regola a Garniga Terme";

vista la determinazione del Segretario comunale n. 114 di data 31.12.2025, con la quale si affidavano i lavori in parola al Consorzio Stabile Sicos Bau Srl, con sede ad Ora (BZ), nello specifico alla ditta consorziata Edilpavimentazioni Srl, con sede a Lavis (TN), in Fraz, Sorni – via Nazionale 2-4 – p. IVA 01095090229 - CUP G98B25001100004 – CIG B9BCCDC38;

vista la richiesta di data 11.05.2026, pervenuta al protocollo comunale al nr. 1543 in pari data della ditta Edilpavimentazioni Srl di Lavis – p.IVA 01095090229, intesa alla richiesta di rilascio di provvedimento di chiusura a tratti di via Dos della Regola, dal giorno 18.05.2026 e fino a fine lavori;

visto che gli interventi in oggetto ricoprono interesse di pubblica utilità, urgente e indifferibile;

considerato opportuno, al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica e consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, istituire la regolamentazione del traffico come di seguito specificato;

che le limitazioni del presente provvedimento, comportano una priorità di tipo P2 (ordinanze con media/bassa ripercussione sulla viabilità);

accertata la propria competenza a disporre in base all'attuazione dell'art. 60 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, nr. 2, come successivamente modificato;

visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495;

visto lo Statuto comunale,

o r d i n a

che siano adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

- **SU VIA DOS DELLA REGOLA** (da incrocio con S.P. 25 ad incrocio con via del Parco) - Chiusura temporanea ed a tratti del traffico veicolare, nelle tempistiche del

cronoprogramma dei lavori dal giorno 18.05.2026 e fino a fine lavori (presunto 12.07.2026), con orario dalle 07:00 alle 18:00, limitando al massimo il disagio per i residenti e per le attività economiche ivi presenti;

- **SU INCROCIO FRA S.P. 25 E VIA DOS DELLA REGOLA** – Senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o regolato da movieri, per i lavori di sostituzione del tratto di attraversamento sulla S.P. 25, nelle tempistiche del cronoprogramma dei lavori (tempi di lavorazione max. 7 gg.);
- il divieto di sosta e fermata sulla summenzionata via, per pari periodo temporale, in quanto area di cantiere;
- l'istituzione su via Dos della Regola, di senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, qualora l'andamento dei lavori lo consenta;
- la regolamentazione di cui ai precedenti punti sarà resa nota al pubblico mediante regolamentari segnali stradali da porre in corrispondenza dei tratti interessati, compresi i segnali di preavviso di chiusura, che saranno posti a cura e spese del personale della ditta Edilpavimentazioni Srl di Lavis (TN);

d i s p o n e

per tale intervento valgono le seguenti limitazioni:

- divieto di transito (Fig. II 46 Art. 116);
- divieti di fermata e sosta (Fig. II 75 Art. 120)
- limite massimo di velocità: 30 km/h;
- divieto di sorpasso (fig. II 48 Art, 116).

a v v e r t e

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica a cura dell'impresa incaricata.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 nr. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e ss.mm., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

- per. ind. Valerio Linardi -
firmato digitalmente ()*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Da notificarsi:

- Albo telematico comunale;
- Albo pretorio;
- Ditta esecutrice dei lavori;
- Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Garniga Terme;
- Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone;
- Stazione Carabinieri di Aldeno;
- Trentino Trasporti S.p.A.;
- Trentino Emergenza 118.